Jobs Act: L. 78/2014 e DDL Jobs act

Il **12 marzo 2014**, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato:

- a) un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Tale decreto legge è stato convertito, con modifiche, in L. 16 maggio 2014, n. 78;
- b) un disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

Legge n. 78/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 è stato pubblicato il **Decreto Legge 20 marzo 2014**, n. 34 contenente le "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", c.d. **JOBS ACT**.

Il Decreto è entrato in vigore il 21 marzo 2014. Il D.L. 34/2014 è stato convertito in L. 16 maggio 2014, n. 78, che è entrata in vigore il 20 maggio 2014 e, in estrema sintesi:

- a) modifica il contratto a termine;
- b) modifica l'apprendistato;
- c) modifica l'elenco anagrafico dei lavoratori;

- d) smaterializza il DURC;
- e) modifica il contratto di solidarietà.

NOVITA' DEL D.L. 34/2014 E DELLA L. 78/2014						
ARGOMENTO		D.L. 34/2014		L. 78/2014		
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	ART. 1	a. eliminazione del contratto a termine acausale; b. eliminazione delle ragioni tecnici, produttive, organizzative e sostitutive del contratto a termine; c. introduzione della percentuale del 20% dell'organico complessivo e non applicazione per le aziende fino a 5 dipendenti;	ART. 1	a. eliminazione del contratto a termine acausale; b. eliminazione delle ragioni tecnici, produttive, organizzative e sostitutive del contratto a termine; c.1. introduzione della percentuale del 20% sul numero totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda dal 1° gennaio e non applicazione per le aziende fino a 5 dipendenti; c.2. il limite del tetto del 20% non si applica agli enti di ricerca privati e pubblici; c.3. sanzione amm.tiva in caso di superamento del tetto del 20%;		
		d. il termine del contratto deve essere indicato direttamente ed indirettamente per atto scritto; e. la proroga del contratto a termine fino ad un massimo di 8 per la durata dei 36 mesi e per la stessa attività.		d. il termine del contratto deve essere indicato direttamente ed indirettamente per atto scritto; e. la proroga del contratto a termine fino ad un massimo di 5 per la durata dei 36 mesi e per la stessa attività; f. diritto di precedenza per le lavoratrici madri.		
	ART. 1	a. eliminazione del contratto a termine acausale;	ART. 1	a. eliminazione del contratto a termine acausale;		

CONTRATTO DI				
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO		b. eliminazione delle ragioni tecnici, produttive, organizzative e sostitutive del contratto a termine.		b. eliminazione delle ragioni tecnici, produttive, organizzative e sostitutive del contratto a termine.
APPRENDISTATO	ART. 2	a. forma scritta del contratto e del patto di prova; b. eliminazione della redazione per iscritto del piano formativo individuale (PFI); c. riduzione della retribuzione del pagamento delle ore di formazione per l'apprendistato, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale; d. eliminazione della formazione pubblica;	ART. 2	a. forma scritta del contratto e del patto di prova; b. redazione per iscritto del piano formativo individuale (PFI) sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla ccnl o dagli enti bilaterali; c. riduzione della retribuzione del pagamento delle ore di formazione per l'apprendistato, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale; d. la regione, entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro con l'apprendista, comunica le modalità dello svolgimento ed il calendario delle attività previste;
		e. eliminazione della stabilizzazione degli apprendisti		e. la stabilizzazione degli apprendisti è prevista nelle aziende superiori a 50 dipendenti ed il limite è del 20%.
ELENCO ANAGRAFICO LAVORATORI	ART. 3	a. facilitazione dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.	ART. 3	a. facilitazione dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.
STATO DI DISOCCUPAZIONE	ART. 3	a. facilitazione dell'acquisizione dello stato di disoccupazione	ART. 3	a. facilitazione dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.
DURC	ART. 4	a. semplificazione degli adempimenti delle aziende sul Durc, c.d. smaterializzazione.	ART. 4	a. semplificazione degli adempimenti delle aziende sul Durc, c.d. smaterializzazione.

	ART. 5	a. nuovo limite di spesa annuale per i contratti di solidarietà a decorre dal 2014;	ART. 5	a. nuovo limite di spesa annuale per i contratti di solidarietà a decorre dal 2014;
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'		b. fissazione dei criteri, tramite D.M., per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva prevista in caso di stipula dei contratti di solidarietà.		b. fissazione dei criteri, tramite D.M., per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva prevista in caso di stipula dei contratti di solidarietà;
				per le imprese con contratti di solidarietà al 35%.

DDL al Governo e approvazione al Senato 8 ottobre 2014

Il disegno di legge delega, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo, è stato approvato **al Senato** la notte dell'8 ottobre 2014, con il seguente titolo "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

Il Senato ha approvato un maxiemendamento, che sostituisce i 6 articoli del DDL originario e che contiene:

- a) delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali;
- b) delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- c) delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;

- d) delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;
- e) delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro:
- f) disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe.

Ammortizzatori sociali e DDL Jobs Act

Analisi del comma 2 dell'art. 1 del DDL Jobs Act

Art. 1, comma 2 del DDL approvato l'8 ottobre 2014 al Senato

- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
- 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
- 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
- 3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà:
- 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di inter- vento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
- 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
- 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo:

- 7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dal- l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
- 8) revisione dell'ambito di applica- zione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
 - con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
- 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
- 2) incremento della durata mas- sima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti:
- 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modi- fica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle presta- zioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite:
- 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupa-

zione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

- 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
 - con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgi- mento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;
 - adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).

Il comma 2 dell'art. 2 del DDL reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura indicate dal presente comma e dai commi da 10 a 14 del succitato articolo.

La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a "razionalizzare" la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, "semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi (comma 1). Inoltre, sono indicati i principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Analisi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del DDL Jobs Act

La lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del DDL concerne gli strumenti di **tutela in costanza di rapporto di lavoro**. In merito alla disciplina vigente, si ricorda che:

- l'intervento ordinario di integrazione salariale viene concesso nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia (ivi comprese le imprese esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei) per i casi di sospensione o contrazione dell'attività in conseguenza di: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato. L'integrazione è concessa per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, il quale, in casi eccezionali, può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi4;
- l'intervento straordinario di integrazione salariale è riservato, in linea di massima, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda (di intervento) nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo).

Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi – spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali. Ai fini della concessione del trattamento, è richiesta l'approvazione di un programma presentato dall'impresa. Tale programma può riguardare una delle seguenti fattispecie:

- 1) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
- 2) crisi aziendale.

Il trattamento in esame viene altresì concesso nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni; l'attribuzione del trattamento deve essere richiesta, a seconda dei casi, dal curatore, dal liquidatore o dal commissario. In linea di massima, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo

caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione)6.

I principii ed i criteri direttivi di cui alla lettera a) in esame prevedono:

- a) l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (numero 1));
- b) la semplificazione delle procedure burocratiche, attraverso l'incentivo di strumenti telematici e digitali come specificato dalla 11a Commissione del Senato -, "considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione" e come aggiunto dalla 11a Commissione del Senato prevedendo strumenti certi ed esigibili (numero 2));
- c) l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (numero 3)).
- In merito, un criterio aggiunto dalla 11a Commissione del Senato prevede la possibilità di destinazione ai contratti di solidarietà di una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione (riguardo ai contratti di solidarietà, cfr. sub il successivo numero 8) della presente lettera a));
- d) la revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento ordinario o straordinario di cassa integrazione il testo originario, così riformulato dalla 11a Commissione del Senato, faceva riferimento alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato e come aggiunto dalla 11a Commissione del Senato l'individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione tra i lavoratori da sospendere (numero 4));
- e) sotto il profilo della contribuzione, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie (numero 5)) e la riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie, relative agli istituti in oggetto, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego (numero 6)). In merito alla disciplina attuale, si ricorda che per l'intervento ordinario di integrazione

salariale la contribuzione (a carico del datore) è pari all'1,90% dell'intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali ovvero al 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti7; per i casi di effettivo ricorso all'intervento ordinario di integrazione salariale, si applica - salvo eccezioni - una contribuzione addizionale, pari al 4,0%, ovvero al 8,0% per le imprese con più di 50 dipendenti, delle integrazioni salariali da corrispondere8. Per l'intervento straordinario di integrazione salariale, sono previsti contributi sia a carico delle imprese (che rientrino nell'àmbito di applicazione dell'istituto) sia a carico dei relativi lavoratori; tali contributi sono pari, rispettivamente, allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione; per i casi di effettivo ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, si applica una contribuzione addizionale, pari al 3,0%, ovvero al 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti, delle integrazioni salariali da corrispondere;

- f) la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dai due istituti summenzionati6 (numero 7)). Un criterio inserito dalla 11a Commissione del Senato prevede la definizione di un termine certo per l'avvio dei medesimi fondi di solidarietà bilaterali; inoltre, il maxiemendamento approvato l'8 ottobre 2014 al Senato aggiunge la possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dal- l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 del DDL;
- g) la revisione in base al numero 8), aggiunto dalla 11a Commissione del Senato dell'àmbito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà9, con particolare riguardo a quelli cosiddetti espansivi ed alla messa a regime delle norme transitorie (in genere, oggetto di successive proroghe), le quali estendono alle imprese non rientranti nell'àmbito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi - ambito coincidente, in linea di massima, con quello delle imprese rientranti nell'istituto della cassa integrazione salariale straordinaria la possibilità di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni (in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati).

I contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) o evitare la riduzione del personale, c.d. contratti di solidarietà difensivi;
- b) o procedere a nuove assunzioni, c.d. contratti di solidarietà espansivi.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione da parte del lavoratore. Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Analisi della lett. b) del comma 2 dell'art. 1 del DDL Jobs Act

I principii ed i criteri direttivi di cui ai numeri da 1) a 5) della lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del DDL in esame concernono il **trattamento di disoccupazione ASpl** (Assicurazione sociale per l'impiego), istituito dall'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Si ricorda che tale trattamento concerne gli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 (fatte salve le norme transitorie, relative all'istituto della mobilità, di cui ai commi 46 e 46-bis del citato art. 2 della L. n. 92 del 2012, e successive modificazioni). L'istituto in esame comprende i lavoratori dipendenti privati, ivi compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché i dipendenti pubblici a tempo determinato.

La misura mensile del trattamento è determinata in percentuale della retribuzione mensile di riferimento; tale percentuale è pari al 75% nel caso in cui il valore della base di calcolo sia pari o inferiore ad un determinato importo (pari a 1.192,98 euro nel 2014); per la fascia di base di calcolo eccedente tale limite, la percentuale si riduce dal 75% al 25%. In ogni caso, la misura del trattamento non può superare un determinato limite massimo, pari, nel 2014, a euro 1.165,58 mensili. All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15% dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il trattamento non è soggetto ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

I principii ed i criteri direttivi di cui ai numeri da 1) a 5) in esame prevedono:

a) la rimodulazione dell'ASpI, "con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore" (numero 1)).

La retribuzione mensile di riferimento è determinata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il valore così ottenuto per il numero 4,33

Nella normativa vigente, la durata del trattamento è disciplinata, in via transitoria, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015, dal comma 45 del citato art. 2 della L. n. 92 del 2012 e, a regime, per gli eventi successivi, dal comma 11 dello stesso art. 2 della L. n. 92 del 2012, e successive modificazioni. Si ricorda, tuttavia, che la disciplina prevede anche un trattamento breve (cosiddetta mini-ASpl) per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario (il requisito di assicurazione è pari a due anni e quello di contribuzione ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, ai fini della mini-ASpl, si richiede soltanto un minimo di tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi). Il trattamento di mini-ASpl è corrisposto (sempre con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno;

- **b)** l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti (numero 2));
- c) l'estensione dell'ASpl ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci -, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni principio in base al quale si prescinde

dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, "e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite" (numero 3));

- d) l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa (numero 4)). Si ricorda che, nella normativa vigente, per i periodi di fruizione dell'ASpl (e della mini-ASpl) sono riconosciuti i contributi figurativi, ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (i periodi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata);
- e) l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prestazione alla quale siano connessi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti (numero 5)).

Il criterio direttivo di cui al successivo numero 6) della lettera b) prevede l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.

Analisi delle lett. c) e d) del comma 2 dell'art. 1 del DDL Jobs Act

La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 del DDL in esame pone un principio di delega valido sia per gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro sia per i trattamenti di disoccupazione e consistente nell'individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, "al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali". Secondo le modifiche approvate dalla 11a Commissione del Senato, i suddetti meccanismi sono improntati alla finalità di incentivare la ricerca attiva (da parte del lavoratore) di una nuova occupazione secondo percorsi personalizzati e non devono determinare aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni.

La lettera d) - aggiunta dalla 11a Commissione del Senato - del comma 2 del presente articolo 1 pone come principio di delega l'adeguamento delle sanzioni -

consistenti, secondo l'art. 4, commi da 40 a 47 della L. 92/2012, nella decadenza dal trattamento - e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla precedente lettera c).

Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Analisi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del DDL Jobs Act: premessa

TESTO

Art. 1, commi 3 e 4 del DDL approvato l'8 ottobre 2014 al Senato

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra- zione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

- 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
- b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
- c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agen- zia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata « Agenzia », partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
- d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
- f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia del- l'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;
- h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale prove- niente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
- i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

- I) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
- m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
- n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra do- manda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del la- voro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
- o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità an- che al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
- p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promo-zione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sta- tale o regionale;
- q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
- r) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

- s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano compe- tenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
- t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle presta- zioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
- u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche l'adozione mediante di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica:
- z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi:
- aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
- bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

COMMENTO

Il comma 3 dell'art. 2 del DDL reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura, indicate dai commi 3, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 1. Il comma 3 prevede, tra l'altro, che, qualora non si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata, secondo la procedura di cui all'art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281).

Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (comma 1).

Secondo una norma inserita dalla 11a Commissione del Senato, la disciplina di delega in esame ed i corrispondenti decreti legislativi si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, tra le quali viene specificamente richiamata la novella di cui al D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 430 (novella che attribuisce alle suddette Province autonome le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego).

Si ricorda che, in ogni caso, per tutte le regioni a statuto speciale, il comma 14 - inserito dalla 11a Commissione del Senato – dell'art. 1 reca un'analoga norma, con riferimento a tutte le deleghe di cui al presente disegno di legge.

Analisi del comma 4 dell'art. 1 del DDL Jobs Act

I principii ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal comma 4. Essi prevedono:

a) la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione vigenti, "da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione" (lettera a)); tale razionalizzazione - secondo un criterio aggiunto dalla 11a Commissione del Senato - deve altresì fondarsi su criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto. L'attuale ordinamento statale

reca molteplici fattispecie di incentivi alle assunzioni, fattispecie che fanno riferimento, in linea di massima, ad incrementi dell'occupazione o a tipologie specifiche di contratto (come i contratti di apprendistato) o a categorie di lavoratori (come, per esempio, i giovani fino a 29 anni di età, le donne, i soggetti aventi almeno 50 anni di età, i disoccupati di lunga durata, i titolari di ammortizzatori sociali);

- b) la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità, con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome (lettera b)). Si ricorda che le misure relative all'autoimprenditorialità (di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185) costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo D.Lgs. n. 185 del 2000) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di franchising;
- c) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il conferimento alla medesima di competenze gestionali il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla 11a Commissione del Senato) adoperava la locuzione "delle competenze gestionali" in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed ASpl ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia (lettere c), d) ed e));
- d) la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (lettera f)); il testo originario (così modificato dalla 11a Commissione del Senato) faceva riferimento anche agli enti ed uffici delle regioni e delle province, operanti in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego ed

ammortizzatori sociali, ed alla finalità di evitare sovrapposizioni, anche con la nuova Agenzia, e di consentire l'invarianza di spesa nella costituzione della medesima; la modifica operata dalla 11a Commissione del Senato appare connessa a quella summenzionata di cui alla lettera e), che ha riformulato in termini non più omnicomprensivi e meno tassativi l'attribuzione di competenze gestionali alla nuova Agenzia;

- e) la razionalizzazione e la revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, regolato dalla L. 68/1999 e successive modifiche al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro (lettera g));
- f) la possibilità di far confluire in via prioritaria, come specificato dalla 11a Commissione del Senato (in base ad una modifica richiesta dal parere della 5a Commissione del Senato) nei ruoli delle "amministrazioni vigilanti" o della nuova Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o dagli uffici soppressi o riorganizzati nonché il personale di altre amministrazioni (lettera h)). Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se per amministrazioni vigilanti si intenda esclusivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità con la precedente lettera c));
- g) l'individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia e la determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia, secondo i criteri fissati dalle lettere i) e l), inserite dalla 11a Commissione del Senato (in base alle condizioni poste dal parere della 5a Commissione del Senato);
- h) il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego (lettera m));
- i) la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e per l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

nei servizi pubblici per l'impiego (lettera n)). Si ricorda che, per il settore privato, la disciplina di cui al Titolo II, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, individua cinque tipologie di agenzie per il lavoro: agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione (ed inerenti alla figura del "somministratore"); agenzie abilitate ad esercitare esclusivamente le attività relative alla somministrazione a tempo indeterminato con riguardo ad uno degli ambiti lavorativi di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a i- ter), dello stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, e successive modificazioni; agenzie di intermediazione; agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie appartenenti alla prima tipologia possono svolgere tutte le attività summenzionate, mentre le agenzie rientranti nella terza tipologia (intermediazione) possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;

- j) la valorizzazione secondo la lettera o), inserita dalla 11a Commissione del Senato della bilateralità, attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principii di sussidiarietà, flessibilità e prossimità, anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati dai medesimi enti bilaterali;
- k) la promozione secondo la lettera p), inserita dalla 11a Commissione del Senato di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure intese al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione con le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati; tali accordi devono contemplare l'obbligo di presa in carico da parte dell'agenzia o dell'operatore suddetto ed adeguati strumenti e forme di remunerazione per i medesimi, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (statale o regionale). Si ricorda, in materia, che l'art. 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15

milioni di euro per il 2014 ed a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali (anche in regime di deroga) e di lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un successivo decreto - non ancora emanato - del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione delle iniziative in materia, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e sostenute da programmi formativi specifici - tra di esse, ai fini del finanziamento statale, può rientrare anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione -;

- I) l'introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'impiego di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche - il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla 11a Commissione del Senato) adoperava la locuzione "esperienze più significative" - svolte a livello regionale (lettera q));
- m) la definizione di meccanismi di raccordo tra la suddetta Agenzia e l'INPS, a livello sia centrale sia territoriale (lettera r));
- n) la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze relative ai summenzionati incentivi per l'autoimpiego e per l'autoimprenditorialità (lettera s));
- o) l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (lettera t)); il testo originario del disegno di legge (così modificato dalla 11a Commissione del Senato) non faceva riferimento alla verifica ed al controllo, ma al mantenimento (in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- **p)** il mantenimento in capo alle regioni ed alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro (lettera u));

- **q)** l'attivazione "del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica" (lettera v));
- r) la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche secondo un criterio aggiunto dalla 11a Commissione del Senato attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi (lettera z));
- s) l'integrazione secondo la lettera aa), inserita dalla 11a Commissione del Senato del sistema informativo di cui alla precedente lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità ed agli ausili ed adattamenti impiegati sui luoghi di lavoro;
- t) la semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice dell'amministrazione digitale (di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e di favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante strumenti atti ad agevolare il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti (lettera bb), secondo la riformulazione operata dalla 11a Commissione del Senato, che ha definito in termini più articolati le finalità in oggetto).

Disposizioni comuni del DDL Jobs Act

ANALISI DEI COMMI DA 10 A 14 DELL'ART. 1 DEL DDL JOBS ACT

TESTO

Art. 1, commi da 10 a 14 del DDL approvato l'8 ottobre 2014 al Senato

- 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di delibera- zione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei de- putati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
- 12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o derivano contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
- 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11,

disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Co- stituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

COMMENTO

I commi da 10 a 13 dell'art. 1 recano norme sui termini temporali e sulle procedure per l'esercizio delle deleghe di cui ai 1, 3, 5, 7 e 8, nonché per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi ed integrativi (rispetto a quelli base).

I commi 11 e 12 sono stati modificati dalla 11a Commissione del Senato, al fine di recepire alcune condizioni poste dal parere della 5a Commissione del Senato.

Infine, il comma 14 - inserito dalla 11a Commissione del Senato - reca una norma di salvezza con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.